

COMUNE DI CASALGRASSO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Approvato con deliberazione C.C. n 2 del 25/02/2019

Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento vengono adottate e si armonizzano con le seguenti norme:

- art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.;

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 30 e 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di euro duemila (2.000,00=) al netto dell'aliquota I.V.A. prevista dalla legge.

Art. 3 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione.

Art. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione di lavori, servizi e forniture l'Ente si avvale di un Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è garante del rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento e si avvale - quando possibile ed a fini di orientamento e valutazione della congruità e convenienza dei prezzi in sede di offerta - delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ovvero altrimenti acquisite mediante indagini informali di mercato.

Art. 5 – FASI DEL PROCEDIMENTO

Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo singolarmente pari o inferiore a 2.000,00= Euro (IVA esclusa) si opererà nel modo seguente:

- a. all'inizio di ciascun esercizio, con apposita determinazione, il Dirigente od il Responsabile di competenza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnategli con il Piano Esecutivo di Gestione, quantifica e prenota la somma presunta occorrente nell'anno per dette spese;
- b. in esecuzione di tale determinazione il Responsabile Unico del procedimento provvede all'ordinazione mediante buono d'ordine, emesso in doppio esemplare, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, il quale deve contenere la motivazione ed il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio, alla prenotazione di spesa, al codice CIG ed al preventivo del terzo. Un esemplare del buono d'ordine viene trasmesso al terzo, il quale provvederà a segnalarne gli estremi in sede di fatturazione.

Art. 6 – REQUISITI E CONTROLLI SUGLI AFFIDATARI

1. Gli affidatari di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché dei requisiti professionali di cui all'art. 83 del medesimo decreto, questi ultimi in relazione all'oggetto dell'affidamento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a verificare, a campione, i requisiti di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai fini del pagamento.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento – ai fini della verifica di cui al presente articolo – si avvale della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all'art. 81 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 7 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE E VERIFICA

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il contratto con l'affidatario è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. Il buono d'ordine – oltre che comunicato all'affidatario – è pubblicato sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla verifica di conformità – in base alle disposizioni di cui all'art. 102 del d.lgs. 18 aprile n. 50 – circa l'esatta esecuzione dei lavori, servizi e forniture ordinate, la quale è attestata in sede di liquidazione della spesa.

Art. 8 – PROCEDURE DI SOMMA URGENZA

Nelle circostanze di somma urgenza, che non consentono nessun indugio, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 163 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 9- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, unitamente alla deliberazione consigliare di approvazione divenuta esecutiva.